



# Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

Bologna, 20 LUG 2023

n. 163 provv.

**OGGETTO: Avvio PDP dal 20 luglio 2023.**

**Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 in G.U. n. 155 del 05/07/2023 e successivo decreto del 18/07/2023.**

**Nuove disposizioni organizzative.**

Premesso che:

- Con provvedimento n. 161 del 13/07/2023 sono state diramate le prime disposizioni organizzative per l'avvio del PDP dal 20 luglio c.a. secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023;
- nelle giornate del 17 e 18 luglio sono stati seguiti i corsi formativi in modalità webinar dal personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale;
- i direttori e funzionari responsabili di Area o Unità organizzativa del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace hanno predisposto la lista degli utenti da abilitare con i profili per le attività di gestione "Ricezione atti da Avvocati e "Depositi Telematici" - rispettivamente - per la lavorazione dei depositi e per la visualizzazione di tutti i depositi pervenuti con il relativo stato di lavorazione;

visto che:

- il successivo decreto del Ministro della Giustizia del 18/07/2023 in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. ha disposto, in sede di prima applicazione, una fase sperimentale transitoria "*anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*" nonché la decorrenza dell'efficacia del precedente decreto del 04/07/2023 "*dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*";

tutto ciò premesso e considerato,

## SI DISPONE

- A. l'efficacia del citato provvedimento n. 161 del 13/07/2023 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- B. in via transitoria e fino alla decorrenza della piena efficacia del citato provvedimento n. 161 del 13/07/2023, **il deposito da parte dei difensori sul portale identificato nel PDP sarà possibile solo in via sperimentale. Si confermano, dunque, le attuali modalità operative per il deposito con valore legale degli atti del difensore e con utilizzo delle PEC istituzionali:**

[depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it);

[depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it);

[depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it);

[depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it);

Via Farini, 1 - 40124 Bologna - tel. 051 201111 - fax 051/332393 e-mail [tribunale.bologna@giustizia.it](mailto:tribunale.bologna@giustizia.it)

[depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it).

- C. i direttori e i funzionari responsabili di Area o Unità organizzativa vigileranno, per tutta la durata di detto periodo transitorio, l'impatto dei depositi attraverso i canali comunicativi - sperimentale-PDP, telematico da PEC istituzionale, cartaceo - degli atti di cui all'elenco inserito nel D.M. 04/07/2023 sull'ordinario lavoro delle cancellerie, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità o disfunzioni al giudice assegnatario del processo di riferimento, al Presidente della sezione, al Capo Ufficio e alla Dirigenza amministrativa.

Si comunichi a tutti i giudici e al personale di cancelleria del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace.


Si comunichi al COA e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e dei Giudici di Pace.

La Dirigente

Elena Barca  


Il Presidente Vicario

Alberto Ziroldi  


Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a. è nominato, per la fase liquidatoria, commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti *medio tempore* adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.

Il presente provvedimento è comunicato:

- al Tribunale di Milano;
- alla Camera di commercio di Varese;
- alla Regione Lombardia;
- al Comune di Carnago (VA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

*Il Ministro: URSO*

23A04016

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2023.

**Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e

con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis*»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico;

Ritenuta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

*Il Ministro: NORDIO*

23A04155

